

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 5 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29.04.2024 – PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

l'Assemblea sarà chiamata ad approvare:

- Proposta di modifica degli articoli 13 e 15 dello Statuto sociale, introducendo la possibilità di svolgimento dell'Assemblea dei soci mediante rappresentante unico designato.

il cui contenuto è rappresentato nella presente Relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

Premessa

L'articolo 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 che ha convertito on legge il DDL Capitali DDL "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato", consente alle società quotate e a quelle "ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione», quale è la Società, di prevedere, con apposita modifica statutaria, che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società, con le modalità introdotte in via provvisoria dal Decreto-legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"). Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.

Si fa presente che qualora l'assemblea dei soci decida di avvalersi di tale modalità, il legislatore ha introdotto anche alcune norme ad hoc per regolare l'intervento dei soci di seguito sintetizzate:

- non sarà consentita la presentazione di proposte di deliberazione direttamente in assemblea;
- le proposte di delibera dovranno essere presentate congiuntamente, dai soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, con le modalità di cui dall'articolo 126-bis, comma 1 del TUF, oppure individualmente, purché la proposta sia presentata entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea;
- il diritto dei soci di porre domande agli argomenti all'ordine del giorno potrà essere esercitato esclusivamente prima dell'assemblea, e la società dovrà fornire le risposte almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Resta tuttavia esclusa la possibilità per il rappresentante di presentare proposte di deliberazione in assemblea; diritto che rimane in capo ai titolari del diritto di voto.

Si fa presente per completezza che il comma 2 dell'articolo 11 del DDL Capitali estende ulteriormente, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di avvalersi volontariamente della modalità c.d. "a porte chiuse". Questo è permesso a prescindere dell'eventuale introduzione di una modifica statutaria.

Si ritiene tuttavia che l'introduzione di una specifica clausola statutaria potrà semplificare la gestione delle assemblee nonché favorire la partecipazione dell'azionariato della società e migliorare il flusso informativo con gli organi sociali.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie di seguito riportate, indicando le motivazioni delle singole modifiche proposte ed effettuando un raffronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle singole variazioni. Al fine di facilitare la revisione di tali proposte, per ciascuna norma statutaria viene riportata una tabella dove: (i) la colonna di sinistra riportata il testo vigente; e (ii) la colonna di destra riportata il testo proposto, con evidenza delle modifiche rispetto al testo vigente, restando inteso che gli articoli non menzionati sono invariati

Articolo 13 - Intervento Deliberazioni – Articolo 15 Rappresentanza

La proposta di inserimento del comma 1 all'articolo 15 (Rappresentanza) dello Statuto è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di designare il soggetto previsto dall'articolo 135- *undecies* del TUF, cui i titolari del diritto possano conferire delega per partecipare all'Assemblea (il Rappresentante Designato) e di stabilire che l'intervento e il diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato.

La previsione è accompagnata dall'ulteriore specificazione, **nel secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 13 di nuova introduzione**, per la quale, qualora la Società opti per il ricorso "obbligatorio" al Rappresentante Designato la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche, o unicamente, mediante idonei mezzi di telecomunicazione, senza necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo.

L'intento di riflettere in Statuto le previsioni appena indicate tiene conto dei contenuti del DDL Capitali il quale contempla la possibilità di introdurre nello statuto siffatte previsioni, sulla scia di quanto consentito ex lege dalla normativa emanata inizialmente per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e, segnatamente, dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 23) e successivamente reiterato negli anni successivi (DL Liquidità).

Previsioni, relativamente all'intervento unicamente a distanza, avallate in un successivo momento, dalla prassi notarile (Cfr. Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021, del Consiglio Notarile di Milano). Come noto, la Società si è del resto avvalsa di tali modalità organizzative nelle ultime assemblee (ivi inclusa quella del 2024) e ha potuto constatare, da un lato, che la figura del Rappresentante Designato ha facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza pregiudicarne la qualità e, dall'altro lato, che l'intervento anche o esclusivamente in modalità "da remoto" con il solo intervento del Rappresentante Designato non ha determinato alcun inconveniente.

Del resto, come emerge anche dal Rapporto 2022 sulla corporate governance delle società quotate italiane pubblicato dalla Consob, la figura del rappresentante designato (da intendersi quale modalità esclusiva di partecipazione e voto in assemblea) è divenuta negli ultimi anni la modalità privilegiata di tenuta delle assemblee societarie. Secondo quanto ivi riportato, nel corso del 2022 l'83% delle assemblee si è svolto senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe a un rappresentante designato.

Quanto alla precisazione, contenuta anch'essa nel **nuovo secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 13**, della non necessità della co-presenza di Presidente e Segretario o Notaio per le riunioni tenute con mezzi di



INVESTI NELL'ECONOMIA REALE
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

telecomunicazione, va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, il requisito non è più confacente ai casi ove l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo, con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. Questa elasticità per le riunioni assembleari, introdotta dal DL Liquidità è stata, nel prosieguo, anche avvallata dalla prassi notarile (Cfr. le sopra menzionate Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano) e pertanto si ritiene opportuno recepirlo nello Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 13 – intervento deliberazioni	Art. 13 – intervento deliberazioni
13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.	13.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge, come da successivi articoli 16 e 17.
13.2 E' ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio e video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.	13.2 E' ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio e video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale. La Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio
13.3 E' ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione prima di esprimere il proprio voto.	13.3 E' ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione prima di esprimere il proprio voto

Testo vigente	Testo proposto
Art. 15 Rappresentanza	Art. 15 Rappresentanza



INVESTI NELL'ECONOMIA REALE
UNENDO RENDIMENTO E VANTAGGIO FISCALE

<p>15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.</p>	<p>15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.</p> <p>L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto, qualora previsto nell'avviso di convocazione, avviene esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a un soggetto (il Rappresentante Designato) al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. <u>La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</u></p> <p>La Società può designare per ciascuna assemblea un Rappresentante Designato. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.</p> <p>I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.</p>
<p>15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p>	<p>15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p>
<p>15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.</p>	<p>15.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società o delle società controllate.</p>

La proposta modifica dello statuto non attribuisce diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 codice civile.

Proposta di delibera

Alla luce di quanto precede sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società:

- esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul 5 punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

- di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano gli articoli: 13 (Intervento Deliberazioni) e 15 (Rappresentanza), dello Statuto nei termini sopraindicati;
- in conseguenza di quanto sopra, di modificare gli artt. 13.2, 15.1 e 15.2 dello statuto sociale vigente in modo che il loro nuovo testo sia del seguente tenore:

“13.2 E' ammessa la possibilità che l'Assemblea sia tenuta per audio e video o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere tempestivamente la propria opinione ed il proprio voto. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà essere dato atto nel verbale.

La Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.”;

“15.1 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

*L'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto, **qualora previsto nell'avviso di convocazione**, avviene esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a un soggetto (il Rappresentante Designato) al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. **La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.***

La Società può designare per ciascuna assemblea un Rappresentante Designato. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

15.2 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.”;

- di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo l'iscrizione medesima;
- di delegare al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ogni occorrente potere per l'esecuzione della presente deliberazione; in particolare per introdurre nelle deliberazioni di cui sopra le eventuali modifiche e/o integrazioni che risultassero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto.

Milano, 27 Marzo 2024

Per il Consiglio di amministrazione

L'Amministratore Delegato

